

COMUNE di SELLA GIUDICARIE

(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER
LA RATEIZZAZIONE DEI
VERSAMENTI A SEGUITO DI
ACCERTAMENTO DEI
TRIBUTI COMUNALI**

Approvato con deliberazione n. 3 del Consiglio Comunale di data 18 gennaio 2018

Il Sindaco
Franco Bazzoli

Il segretario
Vincenzo Todaro



Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento di debiti tributari derivanti da attività di accertamento.

Art. 2 Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione dei versamenti del relativo debito tributario, entro il termine di prescrizione per la presentazione del ricorso in sede giudiziaria a pena di inammissibilità.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:
 - ai tributi che potranno essere sostituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
 - in caso di definizione agevolata delle sanzioni.
3. La rateizzazione non può essere accordata:
 - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 500,00;
 - quando è già stata avviata la riscossione coattiva con la notifica del primo provvedimento relativo a tale procedura;
 - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi del successivo art. 3, comma 7.
4. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario Responsabile del tributo, responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

Art. 3 Modalità e termini di rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, oneri e spese è ripartito, di norma, in rate bimestrali e di pari importo non inferiore a euro 100,00.
3. Il numero massimo delle rate è stabilito in rapporto all'entità del debito come da seguente prospetto:
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00 : fino ad un massimo di sei rate bimestrali per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo;
 - per importi superiori ad euro 3.000,01: fino ad un massimo di nove rate bimestrali per un periodo massimo di diciotto mesi dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo.
4. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione dell'entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore.
5. La prima rate deve essere versata, di norma, entro la scadenza dell'atto impositivo. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun bimestre. Sulle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi nella misura legale dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
6. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione. All'istanza può essere allegata la documentazione ritenuta esplicativa della situazione di temporanea difficoltà finanziaria ai fini dell'accoglimento della domanda.
7. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione.

Art. 4 Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dalla richiesta di documentazione aggiuntiva o dei chiarimenti resisi necessari, il Funzionario Responsabile adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la scadenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che l'eventuale provvedimento di diniego sono notificati all'interessato.

Art. 5 Disposizioni transitorie e finali

1. Sono abrogate le analoghe disposizioni eventualmente presenti in altri regolamenti comunali in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2018 e si applica a tutte le istanze ammissibili pervenute a decorrere da quella data.
3. In sede di prima applicazione del Regolamento, il termine di presentazione dell'istanza di rateizzazione relativa ad avvisi di accertamento già notificati e non ancora divenuti definitivi alla data del 01 gennaio 2018, scade il 28 febbraio 2018.